

ACAM Acque S.p.A.
Determinazione dell'Amministratore Unico
- n. 29/14 -

Oggetto: revisione art. 8 - Deposito cauzionale - delle "condizioni generali del contratto di somministrazione ACAM Acque S.p.A. e modalità di allacciamento alla pubblica fognatura".

Addì dieci del mese di luglio dell'anno 2014, l'Amministratore Unico di ACAM Acque S.p.A., nella persona del Dott. Luca Piccioli:

- preso atto che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito A.E.E.G.S.I.), con deliberazione n° 86/2013/R/IDR del 28.02.2013, ha approvato la nuova disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato (operative dal 01/06/2014), anche al fine di uniformarne il trattamento a livello nazionale, a modifica dei regolamenti di servizio ex art. 2, comma 37, della Legge n° 481/1995;
- attesa pertanto l'esigenza di variare l'art. 8 - Deposito cauzionale - delle "condizioni generali del contratto di somministrazione ACAM Acque S.p.A. e modalità di allacciamento alla pubblica fognatura", per adeguarne i contenuti a quanto disposto dalla predetta deliberazione A.E.E.G.S.I., e successive modifiche ed integrazioni;
- dato atto che i competenti Uffici aziendali hanno quindi proposto la revisione del suddetto articolo, nel seguente testo:

"ART. 8 - Deposito cauzionale

1 - Nuove attivazioni

Il deposito cauzionale, introdotto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con deliberazione numero 86/2013/R/IDR, e s.m.i., è richiesto all'atto della stipula del contratto, ed è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico; in mancanza di questo dato, il consumo di riferimento è determinato in base al consumo presunto contrattualizzato oppure ai consumi che Acam Acque ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in base alle informazioni disponibili sulla destinazione d'uso, numero componenti nucleo familiare ecc.

Per le utenze domestiche il deposito cauzionale non può essere superiore ad un tetto massimo stabilito in base all'uso e determinato in base a consumi standard per uso e indicati nella tabella dei parametri presente sul sito di Acam Acque.

Per le utenze condominiali il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, fino ad un tetto massimo del 60% del valore ottenuto moltiplicando i consumi standard per uso e indicati nella tabella dei parametri presente sul sito di Acam Acque per la tariffa relativa applicata.

Il deposito cauzionale dovuto dall'utenza sarà addebitato in parti uguali nelle prime due bollette utili successive alla sottoscrizione del contratto di fornitura.

Acam Acque non chiederà il versamento del deposito cauzionale nei seguenti casi:

- *all'utente finale con consumi annui fino a mc. 500 con domiciliazione bancaria o postale;*
- *all'utente finale che usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.*

Qualora sussistano le condizioni previste dalla delibera AEEGSI istitutiva del deposito cauzionale Acam Acque ricalcolerà l'importo del deposito cauzionale stesso e provvederà a restituire l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile oppure ad addebitare l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.

2 - Contratti in essere al 1° Luglio 2014

Per i contratti in essere al 1° Luglio 2014, Acam Acque può trattenere, a titolo di deposito cauzionale, somme già versate dai clienti in garanzia. Acam Acque verificherà se le somme già versate siano in linea con i valori previsti dalla disciplina di cui alla delibera n.86/2013/R/IDR. In caso contrario, nell'ipotesi di conguaglio a favore dell'utente accrediterà l'importo nella prima fatturazione utile; in caso di conguaglio a favore della società le somme dovranno essere addebitate all'utente rateizzandole in due bollette.

3 - Morosità

In caso di morosità dell'utente Acam Acque si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti.

In caso di debito dell'utente, sarà vietata la sospensione della fornitura nel caso in cui l'importo del deposito cauzionale sia di entità maggiore o uguale al debito lasciato insoluto dall'utente.

4 - Restituzione

Il deposito cauzionale verrà restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

5 - Esenzione

Gli utenti classificati da Acam Acque quali "Enti" vengono esonerati dal versamento del deposito cauzionale.";

- atteso che tale disciplina sarà applicata non già con decorrenza 01.06.2014, come previsto dalla più volte citata deliberazione A.E.E.G.S.I. n° 86/2013/R/IDR, e successive modifiche ed integrazioni, ma dalla prima fatturazione successiva al presente provvedimento, avendo dovuto attendere l'approvazione della tariffa per gli anni 2014 e 2015 da parte dell'A.A.T.O. Idrico Est, Provincia della Spezia (giusta deliberazione n° 7/2014 del 26.06.2014);
- in virtù della nomina deliberata dall'Assemblea Ordinaria in data 12.10.2012, e ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare la revisione dell'art. 8 - Deposito cauzionale - delle "condizioni generali del contratto di somministrazione ACAM Acque S.p.A. e modalità di allacciamento alla pubblica fognatura", per la ragione e nel testo in premessa specificati;
- 2) di dare atto che tale disciplina verrà applicata a decorrere dalla prima fatturazione successiva alla presente determinazione;
- 3) di incaricare i competenti Uffici aziendali di provvedere ai relativi adempimenti.

L'Amministratore Unico

